



Che cosa succede se sei un consumatore trovato in possesso di sostanze stupefacenti dalle Forze dell'Ordine?

Se sei un consumatore e/o sei stato fermato dalle Forze dell'Ordine le informazioni qui sotto possono esserti utili.

D: Che cosa dice la Legge?

In Italia, il possesso di sostanze stupefacenti è sempre illegale. Il testo di riferimento è il DPR 309 del 1990 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" (in seguito DPR 309/90), in particolare gli artt. 73, 74, 75 e 75bis.

Tutte le situazioni di detenzione di sostanze stupefacenti non riconducibili al solo uso personale costituiscono un illecito penale (cioè un reato).

La detenzione di sostanze stupefacenti a fini di consumo personale è invece un illecito amministrativo, che prevede comunque sanzioni severe e conseguenze da non sottovalutare.

D: Che cosa succede se vieni fermato in possesso di sostanze stupefacenti dalle Forze dell'Ordine?

Se sei in possesso di sostanze stupefacenti e ti fermano le Forze dell'Ordine ecco che cosa potrebbe succederti:

- ti viene confiscata la sostanza per inviarla al laboratorio di analisi per stabilire il contenuto di principio attivo;
- ti viene redatto un verbale da sottoscrivere;
- se in quel momento hai a disposizione l'auto ti viene ritirata immediatamente la patente per un mese;
- se in quel momento hai a disposizione il motorino questo viene sottoposto a fermo amministrativo e ti ritirano il patentino. Il tutto per un mese;
- se sei minorenne vengono avvisati i tuoi genitori;
- se sei straniero viene informato il Questore per la valutazione di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno;
- copia del verbale viene inviato in Prefettura per verificare, in base all'esito del laboratorio di analisi della sostanza stupefacente sequestrata se c'è stata violazione dell'art. 75 DPR 309/90 e successive modifiche. Se le analisi rilevano che la quantità di principio attivo è entro i limiti tabellari c'è l'avvio del procedimento amministrativo per violazione art. 75 DPR 309/90 e successive modifiche. Se la quantità di principio attivo supera i limiti tabellari il reato non è più amministrativo, ma diventa penale con un procedimento più complesso e grave perchè il possesso della sostanza non viene interpretato ad uso personale, bensì per lo spaccio. Se invece le analisi non rilevano presenza di principio attivo il procedimento a tuo carico decade. Gli esiti tossicologici del laboratorio sulla sostanza ti verranno inviati all'indirizzo che hai comunicato durante il fermo.

D: Che cosa succede se vieni fermato con altre persone e qualcuno ha sostanze stupefacenti?

Se chi possiede la sostanza dichiara che è solo di sua proprietà, le altre persone non vengono segnalate. Se invece la sostanza è rinvenuta all'interno di un veicolo o in altro contesto (casa, parco, ecc.) e nessuno se ne prende la responsabilità, il possesso della sostanza potrebbe essere contestato alla persona che aveva la disponibilità del mezzo in quel momento, ma anche alle altre persone presenti.

Qualora le altre persone dichiarino comunque di fare uso di sostanze stupefacenti viene fatta una segnalazione alla Prefettura ai sensi dell'art. 121 che non prevede sanzioni.

D: Che cosa succede se vieni fermato mentre stai guidando sotto l'effetto di droghe e/o alcol?

Si applicano le norme previste dal Codice della Strada (art. 186 e art. 187) e non quelle per possesso di sostanza stupefacente per uso personale (art. 75). Si tratta di un procedimento diverso, di carattere penale, che viene trattato dall'Ufficio Patenti della Prefettura del luogo dove è successo il fatto.

D: Cosa puoi fare affinché non arrivino le comunicazioni a casa?

Se sei maggiorenne e vuoi evitare che le comunicazioni arrivino a casa, è necessario indicare, al momento del fermo (quando cioè le Forze dell'Ordine redigono il verbale di accertamento) il domicilio presso il quale far arrivare le lettere. Anche in seguito, però, puoi comunicare l'indirizzo dove vuoi che arrivino le comunicazioni, facendo una richiesta scritta, in carta semplice, indirizzata alla Prefettura e alle Forze dell'Ordine che ti hanno segnalato.

Per la notifica della contestazione dell'illecito amministrativo e delle analisi, invece, puoi informarti presso le Forze dell'Ordine che possono, invece, procedere con modalità diverse. Perciò, ti conviene parlarne direttamente con loro.

D: In cosa consistono le sanzioni amministrative?

L'art. 75 DPR 309/90 prevede una serie di sanzioni di carattere amministrativo che consistono nella sospensione o nel divieto di conseguimento (se non ne sei in possesso al momento del fermo), a seconda della gravità della violazione, dei seguenti documenti:

patente di guida, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

passaporto e di ogni altro documento equipollente;

licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se sei un cittadino extracomunitario.

Le sanzioni sono comminate per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope cosiddette "pesanti" (comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14) e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope cosiddette "leggere" (comprese nelle tabelle II e IV previste dall'articolo 14)

D: La segnalazione per possesso di droga per uso personale ha rilievo penale?

No, la detenzione per "uso personale" (cioè con il contenuto di principio attivo entro i limiti tabellari) non ha rilevanza penale e non sono previste pene pecuniarie. La sanzione, come detto, è di carattere amministrativo. Andando a chiedere i certificati al casellario giudiziario non troverai nessuna traccia di questo procedimento.

D: Posso fare "ricorso"?

Sì. Entro trenta giorni dalla data di notifica della contestazione e delle analisi, puoi produrre e

trasmettere documenti e scritti difensivi al Prefetto e chiedere un'audizione (cioè di essere ascoltato), ai sensi dell'art. 18, l. 689/81. Inoltre, entro dieci giorni dalla data di notifica, puoi fare "opposizione" al Giudice di Pace, contro l'Ordinanza con la quale il Prefetto, ritenuto fondato l'accertamento e - perciò la violazione - ti convoca per il colloquio. Allo stesso modo, puoi fare opposizione al Decreto con il quale il Prefetto, a conclusione del procedimento, ritiene eventualmente di irrogarti una sanzione.

D: Posso rivolgermi ad un avvocato?

Per il procedimento amministrativo non è necessaria l'assistenza di un legale. Puoi comunque decidere di farti assistere da un avvocato sempre, anche durante il colloquio.

D: Sei stato invitato dalla Prefettura a svolgere un programma terapeutico socio riabilitativo. In cosa consiste?

Ci sono appositi Servizi dedicati a chi ha problemi di uso di sostanze stupefacenti che si occupano di questi programmi, in questi luoghi otterrai tutta l'assistenza necessaria e le indicazioni da seguire. Tieni comunque presente che:

- il programma che ti viene proposto è volontario;
- si tratta di una opportunità importante per fermarsi e riflettere sui propri consumi e sulle ragioni che portano le persone ad utilizzare sostanze stupefacenti;
- il programma, a seconda dei casi, potrebbe comprendere: colloqui individuali, incontri di gruppo nei quali discutere sui temi correlati al consumo di sostanze ed esami tossicologici delle urine;
- l'adesione al programma terapeutico può avere effetti sulla durata della sanzione amministrativa, anche se non ne determina l'annullamento o la sospensione.

Il Programma ha una durata variabile che concorderai con gli operatori. Può avere esito positivo o esito negativo, in ogni caso ti verrà rilasciato un documento che attesta la partecipazione al programma, che porterai in Prefettura per le valutazioni di sua competenza.

D: Hai ricevuto un invito per “un incontro informativo ai sensi dell’Art. 121 DPR 309/90”. Cosa è?

Si tratta di un invito formulato dal Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze (SerT – vedi indirizzi Servizi) ai sensi dell'art 121 DPR 309/90 (basta controllare nella lettera alla voce: oggetto). Se così è, significa che in passato per varie ragioni e per vari motivi le Forze dell'Ordine all'interno di un loro procedimento (in genere, indagini giudiziarie) hanno concluso che sei o sei stato un consumatore di droghe, anche se non sei mai stato fermato in possesso della sostanza. Di fronte a questa ipotesi, sono tenute a segnalare il tuo nominativo alla Prefettura che a sua volta incarica il SerT competente di invitarti per un colloquio. In caso di segnalazione ai sensi dell'art. 121, non ci sono sanzioni amministrative o obblighi, ma rappresenta un'opportunità per fermarsi e riflettere sull'accaduto, che ti viene offerta nel pieno rispetto della tua volontà e dei tuoi diritti.

D: I dati relativi alle segnalazioni vengono inseriti in una banca dati? Possono creare problemi per il lavoro o per concorsi pubblici?

I dati relativi al procedimento per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale sono trasmessi, in forma anonima e solo per fini statistici, ad un ufficio centrale del Ministero dell'Interno. I dati relativi a questi procedimenti vengono inseriti anche da parte delle Forze dell'Ordine nella loro Banca dati. L'accesso a tali Banche dati è riservato agli operatori addetti ed è coperto da tutela della privacy. Questi dati servono per verificare se hai precedenti segnalazioni. Le segnalazioni possono essere usate solo ai fini del procedimento amministrativo in corso, non hanno quindi ripercussioni dirette rispetto al lavoro o alla partecipazione a concorsi pubblici.

D.P.R. 309/90 - TITOLO VIII - DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE

Artt. 73, 74, 75 (aggiornato alla Legge 16 maggio 2014, n. 79)

Capo I - DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 73. - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis. ABROGATO.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis della lettera e del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del

decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 74. - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73" chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 75. - Condotte integranti illeciti amministrativi.

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo

o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni ;
- b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:

- a) Che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
- b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste

dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e da loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.

7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il oggetto delle conseguenze a suo danno.

Articolo 75 bis. - Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.

1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già

condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto ad una o più delle seguenti misure:

- a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
- b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
- d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
- f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f).

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.

6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l'interessato sia minorenni, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 è il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.